



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

tel. 0721.1792309 - cell. 328 3893557

paolo.nazzaro@live.com paolo.nazzaro@pec.it

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

VALORE AGGIUNTO Circolare N. 3 del 20.02.2024

FOCUS

Certificazione Unica – mod. CU2024

Novità della CU 2024.....	pag. 2
Modalità e termini di presentazione.....	pag. 2
Flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate.....	pag. 2
Redditi e ritenute da indicare nella CU 2024.....	pag. 3
Utilizzo della CU 2024 da parte del sostituito.....	pag. 3
Frontespizio.....	pag. 3
Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.....	pag. 3
Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi.....	pag. 4

Certificazione Unica 2024

Rif.: Provvedimento Agenzia Entrate 15 gennaio 2024

Novità della CU 2024

Le novità presenti nella Certificazione Unica 2024, a seguito dei provvedimenti intervenuti nel 2023, riguardano essenzialmente il regime di tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la revisione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l'innalzamento a 3.000 euro del tetto limite dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l'esposizione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

Quanto ai **fringe benefit**, nel punto 475, dev'essere riportata la quota di erogazione di compensi in natura comunque erogata, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo **non superiore o uguale a 3.000 euro**, fermo restando che, nell'ipotesi in cui tali erogazioni superino il valore di 3.000 euro, l'intero ammontare dev'essere assoggettato a tassazione ordinaria (se viene effettuata un'erogazione di fringe benefit di cui all'articolo 40, DI 48/2023, in sostituzione del premio di risultato, l'intero importo dell'erogazione dev'essere riportato nel presente punto).

Quanto al **comparto sicurezza e difesa**, diventa di 571 euro l'importo della detrazione fruita per il personale di tale comparto in costanza di servizio nel 2023, che ha percepito nel 2022 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 30.208 euro e tale ammontare va riportato nei punti da 383 a 385.

Modalità e termini di presentazione

La CU 2024 deve essere **inviata dal sostituto d'imposta all'AdE** e va **consegnata al sostituto entro** il termine ultimo del **18 marzo 2024**, (considerato che il 16 marzo 2024 cade di sabato) ovvero del **31 ottobre 2024** con riferimento alle Certificazioni contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata**. Si ricorda che

Il **modello 770/2024** (dichiarazione dei sostituti d'imposta), valido per l'anno d'imposta 2023, va presentato entro il **31 ottobre 2024**.

In aggiunta, il sostituto d'imposta che, nell'anno 2024, ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica sempre all'AdE le dichiarazioni dei redditi con **modello 730/2024**, oltre ai prospetti di liquidazione modello 730-3 e alle schede modello 730-1 riguardanti le scelte entro i termini differenziati compresi tra il **15 giugno 2024** (prima scadenza utile) e il **30 settembre 2024** (ultima scadenza utile), a seconda della data entro la quale sono presentate le dichiarazioni in parola.

Il flusso telematico va inviato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate come emerge dalla comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati.

CU 2024: scadenze finali di presentazione e di consegna	
Lunedì	› Presentazione telematica della CU ordinaria all'agenzia delle Entrate;
18 marzo 2024	› consegna della CU sintetica al soggetto sostituto
Giovedì	› Presentazione telematica della CU ordinaria contenente solo redditi esenti oppure non dichiarabili con il modello precompilato all'agenzia delle Entrate (redditi di lavoro autonomo e/o occasionale);
31 ottobre 2024	› consegna della CU sintetica al soggetto sostituto

Flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate

Il flusso telematico destinato all'agenzia delle Entrate, presente nella versione ordinaria della CU 2024, si compone di tre parti ben distinte quali:

1. il **frontespizio** (informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica);
2. il **quadro CT** (informazioni sulla ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'AdE);
3. la **Certificazione Unica 2024** (dati fiscali e previdenziali relativi alle Certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, alle Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dati fiscali relativi alle Certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi).

I sostituti d'imposta possono, a loro discrezione, suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, fermo restando che è consentito trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole Certificazioni dati lavoro dipendente.

Redditi e ritenute da indicare nella CU 2024

Spetta alla CU 2024 attestare l'ammontare complessivo:

- › dei **redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, corrisposti nell'anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- › dei **redditi di lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nel 2023;
- › dei compensi erogati nel 2023 in conseguenza di **procedure di pignoramento presso terzi**;
- › delle somme erogate a seguito di **procedure di esproprio**.

Riferimento normativo	Tipologia reddituale
Art. 23 D.P.R. 600/73	Ritenute redditi di lavoro dipendente
Art. 24 D.P.R. 600/73	Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Art. 25 D.P.R. 600/73	Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
Art. 25-bis D.P.R. 600/73	Compreso il regime dei minimi art. 13 L. 388/2000
Art. 25-ter D.P.R. 600/73	Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
art. 21, c. 15, L. 449/97	Pignoramento presso terzi (persone fisiche)
art. 11, L. 413/91	Esproprio (persone fisiche)

Utilizzo della CU 2024 da parte del sostituto

Il contribuente che nell'anno ha posseduto **soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella CU 2024** è esonerato dalla presentazione all'agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi se sono state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Tuttavia, il contribuente esonerato può presentare la dichiarazione dei redditi qualora intenda far valere oneri deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta, diversi da quelli attestati nella Certificazione in parola.

Sussiste l'**obbligo** di presentare la **dichiarazione dei redditi** quando nell'importo delle **detrazioni** della Certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente **non** ha più **diritto** e che vanno restituite.

Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se il sostituto ha certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per questi ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d'acconto.

Nel caso in cui il contribuente riscontri nella CU 2024 degli errori, deve rivolgersi al proprio sostituto d'imposta per la correzione dei dati.

Frontespizio

Quando il sostituto d'imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, **vuole sostituire una Certificazione già presentata**, deve compilare una nuova Certificazione comprensiva delle modifiche spuntando la casella "**Sostituzione**" presente nel frontespizio.

In caso di sostituzione o annullamento di una Certificazione già validamente trasmessa, va predisposta una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole Certificazioni da annullare o da sostituire.

Va barrata la casella "**eventi eccezionali**" posta nel frontespizio nel caso in cui il sostituto d'imposta fruisca della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista in presenza di eventi eccezionali. Ad esempio, va indicato il codice 1 nel caso di soggetti vittime di richieste estorsive. Per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali si deve indicare il **codice 99**.

Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

La sezione "Dati fiscali" della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale accoglie:

- › le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad **imposta sostitutiva** o ancora a **tassazione separata** (ad esempio, arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006);

- › gli **oneri** di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la Certificazione relativa al dipendente deceduto, attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella sezione "Dati anagrafici" i dati relativi al soggetto deceduto.

Nei punti 1 e 2 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, co. 1, del TUIR, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Nel punto 1 figurano i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, mentre nel punto 2 i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo determinato (ad esempio, borse di studio, che ai sensi della Circolare Mef 326/1997 costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente).

Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi

La CU per la parte relativa al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere utilizzata per certificare le seguenti tipologie di redditi soggetti a ritenuta. Di particolare interesse per gli Enti Locali:

- redditi di lavoro autonomo svolto in modo abituale (art. 53 Tuir) o occasionale, compresi gli obblighi di fare, non fare e permettere, (art. 67, c. 1, lett. l), Tuir) ed indicati nell'art. 25 del DPR 600/1973;
- redditi c.d. assimilati al lavoro autonomo indicati nell'art. 53, c. 2 e nell'art. 17, c. 1, lett. c e d), del Tuir (es la cessione del diritto d'autore);

Nel punto 1 della Certificazione lavoro autonomo viene indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato (ad esempio, la causale **A** va utilizzata per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale).

Si rileva che, se il sostituto d'imposta ha erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale, i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del modello 770/2024 nella sezione IV.

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi, quest'anno vi sono compresi per l'ultima volta anche i contribuenti in regime forfetario, dal momento che è stato abolito l'obbligo di inviare la Certificazione Unica a tali soggetti ex articolo 3, Dlgs 1/2024. Per i forfetari, nella parte relativa ai dati fiscali, al punto 4 si deve indicare l'importo lordo corrisposto agli stessi, comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell'art. 15, Dpr 633/1972 e dell'eventuale rivalsa INPS del 4% ai fini previdenziali e nel campo 6 si utilizza il codice "24" nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1, L. 190/2014. Se il soggetto forfetario ha applicato in fattura il contributo relativo alla propria Cassa di previdenza di appartenenza, quest'ultimo importo **non** dev'essere inserito nel campo 4.

Nel caso siano stati erogati **contributi** ai quali è stata applicata la ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73 (versata con il codice tributo **106E** del mod. F24EP) i dati dovranno essere riportati nel **quadro SF** del mod. 770/2024.

A **campo 1** va indicata la "**causale**" che individua la tipologia del pagamento effettuato.

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale
1

Le **tipologie reddituali sono suddivise in 2 elenchi**:

1. il primo relativo alle tipologie reddituali che possono essere dichiarate esclusivamente con il mod. REDDITI 2024 PF;
2. il primo relativo alle tipologie reddituali che **possono essere indicate nel mod. 730/2024** ed eventualmente nel mod. REDDITI 2024 PF;

Causale	Tipologie reddituali da indicare
Tipologie che devono essere trasmesse telematicamente entro il 31.10.2024 redditi che possono essere dichiarati esclusivamente nel mod. REDDITI 2024 PF	
A	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
Tipologie che devono essere trasmesse telematicamente entro il 16.03.2024 redditi dichiarati nel mod. 730/2023 ed eventualmente nel mod. REDDITI 2024 PF;	
B	Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
E	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.
F	Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace / vice procuratori onorari
M	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
M1	Obblighi di fare, non fare o permettere
M2	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
O	Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS 16.5.2001, n. 104). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.
O1	Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS 16.5.2001, n. 104). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.

I punti che devono essere compilati (oltre al punto 1) sono:

- punto 4 con i compensi lordi corrisposti;
- punto 6 con il codice che motiva l'esclusione totale o parziale dalla ritenuta dei compensi erogati;
- punto 7 con la specifica delle somme non soggette a ritenuta;
- punto 8 con l'imponibile (differenza tra 4 e 7);
- punto 9 con le ritenute effettuate.

DATI FISCALI	
Anno	Anticipazione
2	3
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta
6	7
Ammontare lordo corrisposto	Imponibile
4	8
Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	Ritenute a titolo d'acconto
5	9

In relazione al **punto 4** si precisa che deve essere riportato il compenso lordo corrisposto che:

- non deve comprendere l'IVA (in quanto non è parte del compenso);
- non deve comprendere il contributo integrativo (2% o 4%) versato alle casse professionali (es. notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e architetti ecc.) e alle casse istituite ai sensi della L. 335/1995 (es. infermieri, psicologi, agronomi, fisioterapisti, ecc.);
- deve comprendere il contributo integrativo dei professionisti senza albo iscritti alla gestione separata INPS ai sensi della L. 335/1995 in quanto costituisce compenso lordo soggetto a ritenuta.

Un caso particolare riguarda gli iscritti all'Inarcassa liberi professionisti che sono anche dipendenti, i quali addebitano il contributo integrativo (4% - che non è reddito) ed il contributo L. 335/1995 (4% - che è reddito). In questo caso il contributo integrativo Inarcassa non andrà indicato al punto 4 mentre si dovrà considerare quello della gestione separata INPS.

Al **punto 6** i principali codici di esclusione dalla ritenuta da utilizzare sono i seguenti:

Codice	Descrizione
21	Altri redditi non soggetti a ritenuta. Ovvero vecchi regimi residuali (ora abrogati): - "regime fiscale di vantaggio" (con opzione nel 2015) introdotto dal D.L. 98/2011 (art. 27, co. 1, 2 e 7) che può proseguire fino al 35 anno di età del professionista ai sensi sia dell'art. 10, c. 12-undecies, del D.L. 192/2014 che dell'art. 1, co. 88 della stessa L. 190/2014; - "regime dei minimi" di cui all'art. 1, co. da 96 a 116 e 117 della L. 244/2007 per chi nel 2014 aveva optato per tale disposizione.
22	Redditi esenti / somme che non costituiscono reddito (es. rimborsi spese)
23	Assegni di servizio civile universale ex art. 16, D.Lgs. n. 40/2017.
24	Compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1, Legge 190/2014.

Nel successivo **punto 7** va indicato l'ammontare non soggetto a ritenuta.

Rimborso spese: Nel caso nella CU si sia indicato il codice causale A il rimborso delle spese che non costituiscono reddito (ovvero solo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto, es. diritti, bolli, etc.) dovrà essere indicato nel campo 7 indicando il codice causale 22 nel campo 6. Nel caso di rimborso spese a soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale l'importo dovrà essere indicato nel campo 20 (ai fini previdenziali la contribuzione è calcolata sul compenso lordo dedotte le spese poste a carico del committente cfr. circ. INPS n. 103/2004).

L'importo relativo all'imposta di bollo delle fatture dei forfettari: L'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 12 agosto 2022, n. 428 ha precisato che l'importo dell'imposta di bollo di 2 euro, ove addebitato in fattura al cliente (in presenza di addebiti di ammontare superiore a euro 77,47) per i contribuenti forfettari e minimi assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto all'imposta sostitutiva (ex art. 1, co. da 54 a 89 della Legge 190/2014).

Di conseguenza nel caso in cui venga corrisposto al "forfettario" anche l'importo del bollo di euro 2, questo dovrà essere sommato al compenso indicato al punto 7 indicando al punto 6 il codice 24, senza necessità di distinguere l'importo relativo al compenso e quello relativo al bollo che negli anni precedenti, in quanto a partire dal 2022 l'importo corrisposto per il bollo è in ogni caso considerato reddito.

Riepilogo delle voci da riportare nella della CU per i professionisti:

Punto 1:	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale	Codice A
Punto 4: ammontare lordo corrisposto (sia regime ordinario che forfettario)	Compenso per la prestazione	SI
	Rimborso spese NON anticipate in nome e per conto o spese forfettarie	SI
	Rimborso spese <u>anticipate in nome e per conto</u> (art. 15 DPR 633/1972)	NO
	Casse previdenziali professionale	NO
	Rivalsa 4% casse previdenziali per le nuove professioni istituite ai sensi della L. 335/1995	NO
	Rivalsa 4% INPS gestione separata L. 335/1995	SI
	Imposta di bollo se addebitata in fattura	SI
	Imposta di bollo NON addebitata in fattura	NO
Punti 6 e 7: esclusione ritenuta per professionisti in regime agevolato	Compenso per la prestazione e imposta di bollo se addebitata in fattura	Punto 6: codici 21 o 24
	Rimborso spese NON anticipate in nome e per conto o spese forfettarie	
	Rivalsa 4% Inps gestione separata L. 335/1995	punto 7: importo
Punti 6 e 7: esclusione ritenuta per professionisti in regime agevolato	Rimborso spese anticipate in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972)	Punto 6: codice 22
	Imposta di bollo se addebitata in fattura (esclusi i professionisti in regime agevolato)	Punto 7: importo

I dati previdenziali

Nel caso di dati previdenziali è stata prevista un'apposita sezione nella quale certificare qualsiasi tipologia di ente previdenziale.

DATI PREVIDENZIALI			
29	Codice fiscale Ente previdenziale	30	Denominazione Ente previdenziale
32	Codice azienda	33	Categoria
34	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	35	Contributi previdenziali a carico del percipiente
		36	Altri contributi
37	Importo altri contributi	38	Contributi dovuti
		39	Contributi versati

Per la certificazione dei contributi INPS relativi alle prestazioni occasionali superiori ai 5.000 euro, devono essere compilati i seguenti campi:

- 29: codice fiscale dell'Ente di previdenza (per INPS - 80078750587);
- 30: denominazione dell'ente di previdenza (per INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale);
- 33: codice Z;
- 34: contributi previdenziali a carico del soggetto erogante (2/3 a carico Ente);
- 35: contributi previdenziali a carico del percipiente (1/3 a carico del prestatore);
- 38: contributi dovuti (totale INPS dovuti);
- 39: contributi versati (totale contributi Inps versati).

Poiché l'imponibile contributivo è al netto delle spese rimborsate al committente e risultati dalla nota di prestazione occasionale, nel punto 20 vanno indicate tali spese (Circ. Inps 103/2004).

Questa sezione deve essere utilizzata anche per certificare i contributi relativi agli amministratori liberi professionisti ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene alle casse previste dal D.Lgs. 509/1994 e del D.Lgs. 103/1996.